

La pastorality del complesso processo canonico matrimoniale: suggerimenti per renderlo più facile e tempestivo

Joaquín Llobell*

SOMMARIO:

1. Premessa

2. *La necessità di stabilire una procedura che garantisca la tempestiva decisione sulla validità o la nullità del matrimonio*

3. *Diverse possibilità di velocizzare il processo di nullità del matrimonio offerte dalla vigente normativa*

3.1. L'ampliamento dell'applicazione del giudice monocratico consentita dal can. 1425 § 4 (DC art. 30 § 3)

3.2. L'ulteriore precisazione degli obblighi del difensore del vincolo, in modo da garantire l'adempimento delle sue mansioni senza appesantire il processo

3.3. La richiesta della nullità del matrimonio da parte di entrambi i coniugi

3.4. La molteplicità di provvedimenti che può contenere il decreto di ammissione del libello di domanda

3.5. La notifica degli atti e la fissazione dei termini giudiziali

3.6. La fase istruttoria: i principi inquisitorio e d'immediatezza

3.7. L'utilizzo delle nuove tecnologie nella raccolta delle prove

3.8. Sulla modifica del decreto di concordanza del dubbio

3.9. Il momento in cui pubblicare gli atti e, in particolare, le prove

3.10. Gli interventi conclusivi dei coniugi e del difensore del vincolo e la pubblicazione della sentenza

3.11. Le potenzialità del "processus brevior" ex can. 1682 § 2 presso il tribunale di appello

4. *Possibilità "de iure condendo" per velocizzare le cause di nullità del matrimonio*

4.1. Proposte difficilmente compatibili con la natura "dichiarativa" delle decisioni sulla nullità del matrimonio

4.1.1. Il "pessimismo antropologico": dal "favor matrimonii" al "favor nullitatis"

4.1.2. Il "pessimismo gnoseologico": dalla certezza "morale" alla certezza "prevalente"

4.2. L'"amministrativizzazione" delle cause di nullità del matrimonio. La proposta del Card. Walter Kasper al Concistoro del 20 febbraio 2014

4.3. L'obbligo della doppia sentenza conforme

4.4. La generalizzazione del giudice unico in prima e in seconda istanza, salvo il diritto proprio della Rota Romana

5. Conclusioni

* Pontificia Università della Santa Croce.

Riprendo sostanzialmente il testo della relazione in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello, Napoli 26 febbraio 2013, pubblicata col titolo *La tempestività delle cause di nullità del matrimonio: possibilità offerte dalla vigente normativa e qualcuna "de iure condendo"*, in *Iustitia pro salute animarum*. Atti e studi, ed. dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello, Napoli, 2013, pp. 21-64, e in *Estudios en honor del Prof. Mons. José Bonet Alcón*, Buenos Aires, in corso di stampa. In questa versione ometto quasi tutti i riferimenti bibliografici ed aggiungo qualche cenno all'utilizzo delle nuove tecnologie nella raccolta delle prove (vide infra § 3.7), all'intervento del Card. Walter Kasper al Concistoro del 20 febbraio 2014 (vide infra § 4.2), all'obbligo della doppia sentenza conforme (vide infra § 4.3), ecc. Per una più ampia analisi della pastorality del processo di nullità del matrimonio, cfr. Joaquín LLOBELL, *Los procesos matrimoniales en la Iglesia*, Rialp, Madrid, 2014, pp. 47-141.

1. Premessa

Queste considerazioni riguardano, da una parte e prevalentemente, alcuni dei modi previsti o consentiti dalla vigente normativa per rendere più celere il processo di nullità del matrimonio, attingendo anche alla prassi consolidata presso il Tribunale Regionale Lombardo, con sede a Milano. Dall'altra, farò riferimento a qualche possibilità di modificare incisivamente la vigente normativa per consentire che la giustamente desiderata celerità nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio non intacchi la natura meramente dichiarativa del provvedimento giudiziale nel rispetto dell'indissolubilità. Comunque, malgrado l'importanza della tematica, queste considerazioni non intendono approfondire i diversi argomenti trattati ed hanno un mero scopo illustrativo¹. Del resto, queste riflessioni riguardano conferenze episcopali che, giuridicamente, sono molto più povere di quella italiana.

2. La necessità di stabilire una procedura che garantisca la tempestiva decisione sulla validità o la nullità del matrimonio

Condizione essenziale del giusto processo e permanente finalità di ogni legislatore (ecclesiastico e civile) è quella di rendere il processo più spedito, più celere, privo di formalità non necessarie. In una delle leggi costitutive dell'Unione Europea, fra i primi requisiti del «diritto a un equo processo», si dispone che: «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata [...] entro un termine ragionevole»². La modifica realizzata nel 1999 all'art. 111, comma 1° e 2°, della Costituzione Italiana ha sancito il diritto al giusto processo in modo più esplicito del testo originale (27 dicembre 1947), diritto che, come precisa la nuova norma, richiede che la legge ne assicuri la ragionevole durata.

Da parte sua, la normativa della Chiesa tenta di essere più incisiva nel regolare questa fondamentale manifestazione della diaconia processuale: «giudici e tribunali provvedano affinché, salva la giustizia, tutte le cause si concludano al più presto, di modo che non si protraggano più di un anno nel tribunale di prima istanza, e non più di sei mesi nel tribunale di seconda istanza» (CIC can. 1453; CCEO can. 1111; istr. *Dignitas connubii* art.

¹ In *La tempestività delle cause di nullità del matrimonio*, cit., offro riferimenti dottrinali e rinvio ad altri studi in cui me ne sono soffermato.

² CONSIGLIO D'EUROPA, *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Roma, 4 novembre 1950, art. 6 § 1.

723). Questo atteggiamento è, peraltro, riscontrabile in tutte le epoche del diritto canonico, come dimostrano le fonti: il *Decreto di Graziano* (circa 1140)⁴, alcune decretali del *Liber Extra* di Gregorio IX (1234)⁵, le costituzioni *Dispendiosam* e *Saepe* del Concilio di Vienne (1311-1312, in Francia, XV concilio ecumenico), accolte nelle decretali di Clemente V⁶, il Concilio di Trento⁷, ecc. Molti Vescovi, inoltre, nell'ambito di eventi ecclesiali fondamentali – come il Concilio Vaticano I⁸, il Concilio Vaticano II⁹, il primo Sinodo dei Vescovi in cui furono studiati i principi che dovevano dirigere la riforma del CIC 1917 (1967)¹⁰, i Sinodi dedicati alla famiglia (1980)¹¹, all'Eucaristia (2005)¹² e quello ultimo sulla nuova evangelizzazione¹³, hanno chiesto che i processi (in particolare quelli matrimoniali) fossero resi più spediti. L'auspicio di detta celerità, unita alla serietà del

³ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, istr. «*Dignitas connubii*» da osservarsi nei Tribunali diocesani e interdiocesani nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio, 25 gennaio 2005, Libreria Editrice Vaticana (http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents/rc_pc_intrptxt_doc_20050125_dignitas-connubii_it.html), in seguito citata CD.

⁴ Cfr. C. 33, q. 2, Rubrica tertia pars, cann. 1, 4; C. 35, q. 6, Rubrica sexta pars, can. 10.

⁵ Cfr. X 2.1.20, Onorio III, *Venerabilis frater*; X 4.18.3, Clemente III, *Videtur nobis*.

⁶ Cfr. *Clem* 2.1.2, Clemente V, *Dispendiosam*; *Clem* 5.11.2, Clemente V, *Saepe*.

⁷ Sess. 24, *De reformatione*, can. 20, 11 novembre 1563, in ISTITUTO PER LE SCIENZE RELIGIOSE (a cura di), *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, ed. bilingue, Ed. Dehoniane, Bologna, 1991, pp. 772-773.

⁸ Cfr. Petrus GASPARRI, *Praefatio*, in *Codex Iuris Canonici praefatione, fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus*, ed. Typis Polyglottis Vaticanis, ed. 1, 1917 [ristampa del 1974], pp. XXXII-XXXV. Sulle richieste di riforma giuridica da parte dei vescovi nel Concilio Vaticano I, cfr. Carlo FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, Giuffrè Ed., Milano, 2008, vol. 2, pp. 543-556.

⁹ Cfr. *Acta et documenta Concilio Oecumenico Vaticano II apparando, Series I (antepreparatoria), Appendix voluminis II: Analyticus conspectus consiliorum et votorum quae ab episcopis et praelatis data sunt, Pars II: De sacramentis – De locis sacris (...) – De processibus (...)*, Sub secreto, Typis Polyglottis Vaticanis, 1961, p. 576 §§ 4, 6; pp. 581-582 §§ 4-9.

¹⁰ «*Il diritto processuale, specie nelle cause matrimoniali, tenga presenti le esigenze di umanità, sia nella speditezza, sia nel rispetto di una maggior equità*» (Card. Pericle Felici, *Congregazione conclusiva. Sintesi degli interventi e delle relative risposte*, n. 13, 4 ottobre 1967, in Giovanni CAPRILE, *Il Sinodo dei Vescovi 1967. Prima assemblea generale [29 settembre - 29 ottobre 1967]*, Ed. La Civiltà Cattolica, Roma, 1968, p. 133). Cfr. SINODO DEI VESCOVI, *Prima Assemblea Generale Ordinaria*, 29 settembre – 29 ottobre 1967, *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, 7 ottobre 1967, in *Communicationes*, 1 (1969), pp. 77-85.

¹¹ «*Iustitia dilata est iustitia negata*» (Card. Carter, in Giovanni CAPRILE, *Il Sinodo dei Vescovi 1980. Quinta assemblea generale [26 settembre - 25 ottobre 1980]*, Ed. La Civiltà Cattolica, Roma, 1982, p. 469, n. 9).

¹² Cfr. SINODO DEI VESCOVI, XI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA, *L'Eucaristia: fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa, Proposizioni finali al Santo Padre*, 22 ottobre 2005, n. 40 § "e", in www.vatican.va.

¹³ Cfr. Bruno FORTE (Arcivescovo di Chieti-Vasto, Italia), *Intervento alla VI Congregazione Generale*, 11 ottobre 2012, in Sala Stampa della Santa Sede, *Synodus Episcoporum Bollettino*, n. 11, in www.vatican.va.

giudizio, motivò l'impulso della creazione dei tribunali interdiocesani¹⁴ (sulla scia, in particolare, di quelli eretti per l'Italia da Pio XI nel 1938¹⁵), la promulgazione dei *motu proprio Causas matrimoniales* (28 marzo 1971) e *Cum matrimonialium* (8 settembre 1973)¹⁶, i quali anticiparono alcune delle principali novità del processo matrimoniale regolato dal CIC e dal CCEO, ecc. San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI¹⁷ hanno frequentemente richiamato l'esigenza di predisporre i mezzi affinché i processi siano eseguiti celermente, nel rispetto del tempo richiesto per consentire la necessaria attività delle parti e del tribunale al fine di conoscere la verità, che è condizione della giustizia della sentenza¹⁸. La *Prefazione* della DC ricorda che «la Sacra Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti pubblicò il 15 agosto 1936 l'Istruzione *Provida Mater*, proprio con questa intenzione: “*affinché si provveda più celermente e sicuramente a istruire e a decidere queste cause*”¹⁹».

Papa Francesco ha manifestato che una delle questioni da esaminare nei due Sinodi dei vescovi sulla famiglia è la ricerca di una procedura più snella che comunque garantisca la tutela dell'indissolubilità del matrimonio ²⁰. La dottrina, da parte sua, si è posta spesso la domanda di come rendere più semplici e celeri le cause di nullità del matrimonio.

¹⁴ «*Ut causarum iudicialium, praesertim matrimonialium, accuratior et celerior pertractatio evadat*» (SEGNATURA APOSTOLICA, *Normae pro Tribunalibus interdiocesanis vel regionalibus aut interregionalibus*, 28 dicembre 1970, art. 1 § 1, in AAS, 63 [1971], pp. 486-492).

¹⁵ Cfr. PIO XI, m.p. “*Qua cura*” de ordinandis tribunalibus ecclesiasticis Italiae pro causis nullitatis matrimonii decidendis, 8 dicembre 1938, in AAS, 30 (1938), pp. 410-413.

¹⁶ Cfr. PAOLO VI, m.p. *Causas matrimoniales*, 28 marzo 1971, *Proemium*, in AAS, 63 (1971), pp. 441-446. Per le Chiese orientali, cfr. ID., m.p. *Cum matrimonialium*, 8 settembre 1973, *Proemium*, in AAS, 65 (1973), pp. 577-581.

¹⁷ Cfr., ad es., i loro discorsi alla Rota Romana del 1986 (n. 6), del 2005 (n. 6), del 2006 e del 2010; BENEDETTO XVI, Es. ap. postsinodale *Sacramentum Caritatis*, 22 febbraio 2007, n. 29, in AAS 99 (2007), pp. 105-180; ID., *Discorso alla Plenaria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, 4 febbraio 2011, in www.vatican.va.

¹⁸ Una manifestazione di detto tentativo è il rescritto “ex audientia Sanctissimi” di approvazione di “facoltà speciali” a richiesta del Decano della Rota Romana, 11 febbraio 2013, in Massimo DEL POZZO, Joaquín LLOBELL e Jesús MIÑAMBRES (a cura di), *Norme procedurali canoniche commentate*, Coletti a San Pietro, Roma, 2013, p. 216.

¹⁹ Cfr. S.C. PER I SACRAMENTI, istr. “*Provida Mater Ecclesia*”, servanda a tribunalibus dioecesanis in pertractandis causis de nullitate matrimoniorum, 15 agosto 1936, in AAS, 28 (1936), pp. 313-361. In seguito citata PME.

²⁰ Cfr. PAPA FRANCESCO, *Incontro con il clero romano alla Basilica di San Giovanni in Laterano*, 16 settembre 2013, in (2 novembre 2013) http://it.radiovaticana.va/news/2013/09/16/papa_francesco_al_clero_romano:_alla_chiesa_serve_conversione/it1-728994.

Da questi numerosi e qualificati tentativi di stabilire strumenti per rendere più celeri i processi nella Chiesa (in particolare quelli di nullità del matrimonio) si possono trarre diverse conseguenze, fra cui queste due:

a) Da una parte, che il processo presuppone una situazione complessa, in cui confluiscono interessi almeno formalmente contrastanti: la logica presunzione della validità del matrimonio e il fallimento apparentemente irreversibile. Ne deriva che al processo si deve, pertanto, riconoscere non solo la finalità di tentare di giungere alla conoscenza della verità, ma anche quella di impostare in un modo giusto quel rapporto giuridico deteriorato²¹. In un numero molto rilevante di cause di nullità matrimoniale il contrasto da dirimere consiste nel decidere se un fallimento coniugale (apparentemente irreversibile) sia effettivamente dovuto alla nullità del matrimonio. Nei processi, quindi, si tutela il valore dell'indissolubilità del matrimonio (verità appartenente al diritto divino naturale e positivo) mediante la protezione del *favor matrimonii* (cfr. CIC can. 1060; CCEO can. 779; DC art. 247 § 5) che, a sua volta, presuppone la presunzione della capacità per celebrare un matrimonio valido (cfr. CIC cann. 1058, 1095, 1096; CCEO can. 778, 818, 819; DC artt. 56 § 4, 209) e della sincerità di coloro che hanno celebrato un matrimonio secondo la forma canonica (*vide infra* § 4.1). Mentre l'accertamento del fallimento del matrimonio non richiede vincoli probatori, diversamente avviene per l'accertamento della sua nullità, ove – tranne nelle fattispecie in cui è possibile il processo documentale (cfr. CIC can. 1686; CCEO can. 1372; DC artt. 295, 297)²² – si richiede di provare che, nel momento in cui il matrimonio fu celebrato, mancò quella presunta capacità o sincerità. Questa prova è articolata e comporta sia l'ascolto di testimoni, talvolta lontani dalla sede del tribunale e con poca disponibilità a essere interrogati, sia la richiesta di un esame medico che, nel caso delle malattie psicologiche e psichiatriche, potrà richiedere più di una visita, ecc. Vale a dire, per provare la nullità del matrimonio è necessario, nella maggior parte delle cause, un tempo non indifferente, il quale può suscitare una certa insofferenza in coloro che chiedono la nullità del matrimonio, per poi celebrarne un altro. I pastori sono consapevoli di tale insofferenza e, talvolta, dimenticano che un giusto processo di prima istanza richiede frequentemente un ragionevole tempo, non di rado più di un anno, a motivo delle difficoltà oggettive proprie delle cause di nullità del matrimonio. La normativa vigente, pur potendo essere perfezionata (come ogni realtà umana), è stata reiteratamente affinata per renderla quanto più snella possibile. Non è, quindi, facile semplificarla in modo ancor più incisivo, senza rischiare di compromettere la natura della decisione, che può avere soltanto natura dichiarativa. Comunque, abbozzerò qualche significativa modifica della legge vigente (*vide infra* § 4.4).

²¹ Cfr. CIC can. 1676; CCEO can. 1362; DC art. 65 § 1.

²² Per l'eccezionale dichiarazione della nullità del matrimonio in via amministrativa, *vide infra* nota 57.

b) Dall'altra, chi è, per lo più, "colpevole" della lentezza del processo non è la legge, bensì coloro che la devono applicare. In tal senso è doveroso fare riferimento, certamente non per l'Italia, alla frequente mancanza nei giudici, difensori del vincolo, ecc., sia di un'adeguata preparazione giuridica sia di una congrua disponibilità di tempo. Per questo motivo la *Prefazione* della DC ha segnalato:

«Senza dubbio vale anche oggi, anzi con urgenza ancora maggiore di quella del tempo in cui fu pubblicata l'Istruzione *Provida Mater*, l'avvertenza della stessa Istruzione: "Tuttavia è bene tener presente che queste regole si riveleranno insufficienti a conseguire il fine loro proposto, se i giudici diocesani non acquisiranno una conoscenza approfondita dei sacri canoni e non saranno bene addestrati nell'esperienza forense" (AAS 28 [1936] 314). Pertanto, i Vescovi hanno il grave obbligo di provvedere che per i propri tribunali vengano formati con sollecitudine idonei amministratori di giustizia e che questi vengano preparati con un opportuno tirocinio in foro canonico a istruire secondo le norme e decidere secondo giustizia le cause matrimoniali in tribunale».

San Giovanni Paolo II, nel suo ultimo discorso alla Rota Romana (29 gennaio 2005, n. 4), ha posto in evidenza la responsabilità di ogni Vescovo diocesano nel garantire l'efficienza del proprio tribunale:

«Nei discorsi annuali alla Rota Romana ho più volte ricordato l'*essenziale rapporto* che il processo ha con la ricerca della verità oggettiva. Di ciò devono farsi carico *innanzitutto i Vescovi*, che sono i giudici per diritto divino delle loro comunità. È in loro nome che i tribunali amministrano la giustizia. Essi sono pertanto chiamati ad impegnarsi in prima persona per *curare l'idoneità dei membri dei tribunali*, diocesani o interdiocesani, di cui essi sono i Moderatori, e per accertare *la conformità delle sentenze con la retta dottrina*. I sacri Pastori non possono pensare che l'operato dei loro tribunali sia una questione meramente "tecnica" della quale possono disinteressarsi, affidandola interamente ai loro giudici vicari (cfr. *CIC*, cann. 391, 1419, 1423 § 1)».

3. Diverse possibilità di velocizzare il processo di nullità del matrimonio offerte dalla vigente normativa

3.1. *L'ampliamento dell'applicazione del giudice monocratico consentita dal can. 1425 § 4 (DC art. 30 § 3)*

Il processo dinanzi ad un tribunale collegiale richiede necessariamente più tempo, talvolta molto, rispetto a quello svolto dinanzi a un giudice unico. Sovente capita, in effetti, che qualcuno dei membri del collegio non possa sempre offrire una piena disponibilità per il lavoro di giudice. Il cumulo nel medesimo unico giudice delle mansioni di presidente, istruttore e ponente favorisce un risparmio temporale maggiore di quello che potrebbe apparire, consentendo, inoltre, non solo una migliore conoscenza delle prove da parte di colui che decide la causa, ma anche un'adeguata consapevolezza di essere o meno giunto alla conoscenza della verità. Il giudice unico evita l'incombenza di doversi mettere d'accordo per assumere le diverse decisioni collegiali, snellisce notevolmente il passaggio tra una fase e l'altra del processo (in particolare per consentire lo studio degli atti in seguito alla *conclusio in causa* e prima della camera di consiglio per decidere la vertenza), semplifica la fase decisoria e la pubblicazione della sentenza definitiva, ecc. Dunque, a causa della mancanza di sufficienti giudici dedicati pienamente all'ufficio giudicante, la collegialità (che, evidentemente, se vissuta con serietà e non in modo formalista, offre maggiori garanzie di giustizia) può provocare frequenti e significativi ritardi nella decisione dei processi matrimoniali. Di conseguenza, le conferenze episcopali potrebbero ritenere che tale ritardo nella definizione dei processi renda moralmente impossibile la collegialità e, pertanto, consentire che, fintantoché perdura tale impossibilità in prima istanza, le cause di nullità del matrimonio siano decise da un giudice unico chierico, il quale si dovrà fare aiutare, ove sia possibile, da un assessore laico o chierico (cfr. CIC can. 1425 § 4; CCEO can. 1084 § 3; DC art. 30 § 3).

Il giudice unico richiede, in effetti, il potenziamento dell'intervento dell'assessore. Questa mansione può essere affidata a un laico (donna o uomo) prudente e con una certa conoscenza della dimensione giuridica del matrimonio e degli istituti processuali essenziali (cfr. CIC can. 1425 § 4; CCEO can. 1359 § 4; DC art. 30 § 3). Nella fattispecie del giudice monocratico, alla raccolta delle prove, tranne eccezioni, dovrebbe comunque procedere personalmente il giudice, per proteggere l'adeguata conoscenza della verità, assicurata solo se la maggior parte delle prove sia raccolta, appunto, da chi ha la potestà per decidere la causa (cfr. CIC cann. 1424, 1425 § 4; CCEO cann. 1084 § 3, 1089; DC artt. 30 § 3, 52)²³. Inoltre, l'identità fra chi ascolta i coniugi e chi dichiara se il loro matrimonio è valido o nullo facilita che i coniugi possano percepire meglio la natura pastorale della decisione, anche quando è contraria alla loro richiesta.

3.2. L'ulteriore precisazione degli obblighi del difensore del vincolo, in modo da garantire l'adempimento delle sue mansioni senza appesantire il processo

²³ Oltre all'attuazione di questa possibilità consentita solo per la prima istanza dallo *ius conditum*, *de iure condendo vide infra* § 4.4. Sul principio d'immediatezza, *vide infra* § 3.6.

Incrementare la possibile operatività del giudice unico in prima istanza implica anche il rafforzamento dell'intervento del difensore del vincolo (che può essere un laico), come già dispone la DC (a prescindere dalla questione sul giudice unico) nell'art. 56, ove affida al difensore del vincolo una funzione di consulenza al giudice (DC artt. 119 § 2, 238, 306, ecc.). Il difensore del vincolo, tuttavia, non può diventare un "secondo giudice", benché, come il giudice, conservi l'obbligo d'intervenire nel processo e di proporre prove per cercare la verità. Se il giudice fosse unico, il ruolo del difensore del vincolo diventerebbe pertanto più pressante e dovrebbe essere svolto, quindi, da un congruo numero di persone adeguatamente preparate (è richiesta, come per i giudici, la licenza in diritto canonico: cfr. CIC can. 1435; CCEO can. 1099; DC art. 54). Il regolamento del tribunale (cfr. CIC can. 1602 § 3; CCEO can. 1070; DC art. 240 § 2) potrebbe rendere necessario l'intervento del difensore del vincolo alla fine della fase istruttoria della causa, in prima istanza, al momento della pubblicazione degli atti, per adempiere al dovere di proporre prove che possano proteggere, *pro rei veritate*, la validità del vincolo (dovere suggerito dalla locuzione "*proponendi*": cfr. can. 1432; DC art. 56 § 3). Detto intervento è previsto come mera possibilità dall'art. 236 DC; invece, il difensore del vincolo dovrebbe pronunciarsi sulla completezza delle prove prima del decreto di *conclusio in causa* (cfr. can. 1599; DC art. 237), pur rimanendo il suo parere non vincolante per il giudice. In questo modo, al momento della redazione delle *animadversiones*, il difensore del vincolo dovrebbe evidenziare soltanto se sussistono elementi ragionevoli *pro vinculo*, attività che dà attuazione alla locuzione "*exponendi*" della legge vigente (cfr. can. 1432; DC art. 56 § 5). Questo intervento del difensore del vincolo non comporterebbe un ulteriore dispendio di tempo perché, presupponendo il previo, già reso, parere sulla istruttoria, riguarderebbe solo i veri motivi *pro vinculo*, e non quelli basati su mere mancanze istruttorie.

3.3. La richiesta della nullità del matrimonio da parte di entrambi i coniugi

La richiesta della nullità del matrimonio da parte di entrambi i coniugi (il cosiddetto litisconsorzio attivo) non è soltanto possibile (come appunto dispone la vigente normativa²⁴, alla stregua di quanto già previsto dalla PME²⁵), ma, sebbene non sia diffusamente applicata nella prassi, si profila anche come molto opportuna in quanto riflette sovente la realtà (ed è bene, in effetti, che le posizioni processuali siano veritiere) ed, inoltre, perché consente la semplificazione di diversi adempimenti di cancelleria, oltre che la riduzione di alcuni termini processuali: ad es., quelli riguardanti la concordanza del

²⁴ Cfr. CIC cann. 1674 n. 1, 1476; CCEO cann. 1360 n. 1, 1134; DC artt. 92 n. 1, 102.

²⁵ Cfr. PME, artt. 43 § 3 e 113 § 2.

dubbio (cfr. CIC cann. 1513, 1677; CCEO cann. 1195, 1363; DC artt. 135, 137), la pubblicazione degli atti (cfr. CIC cann. 1559, 1598, 1678; CCEO cann. 1240, 1281, 1364; DC artt. 159, 229 § 3, 233, 236), la *conclusio in causa* (cfr. CIC can. 1599; CCEO can. 1282; DC art. 237) o la discussione (cfr. CIC cann. 1601-1606; CCEO cann. 1284-1289; DC art. 240, 242-245). Comunque, è necessaria una prudente applicazione del valore probatorio delle dichiarazioni dei coniugi²⁶.

Il coniuge parte convenuta che non intende collaborare all'accertamento della verità non può, inoltre, tentare di rallentare il processo. In tal senso dispone opportunamente l'art. 134 della DC, ove si descrivono i diritti che perde il coniuge quando non vuole partecipare attivamente alla giustizia della decisione. Il giudice ha l'obbligo di promuovere la partecipazione del coniuge parte convenuta (cfr. DC art. 65 § 2), tuttavia, nel contempo, deve essere severo nell'applicare la norma sulle conseguenze dell'assenza volontaria onde evitare manovre ostruzionistiche.

3.4. La molteplicità di provvedimenti che può contenere il decreto di ammissione del libello di domanda

Il primo mezzo a disposizione del giudice per rendere celeri le cause di nullità del matrimonio è quello di respingere i libelli di domanda che non godono del sufficiente fondamento (*fumus boni iuris*) circa la possibilità di tale nullità (cfr. CIC can. 1505 § 2; CCEO can. 1188 § 2; DC artt. 116 § 3, 119, 120 § 2, 121 § 1 n. 4, 121 § 2, 122, 124). Per evitare che detta reiezione possa implicare la violazione del diritto dei coniugi all'accertamento giudiziale circa la validità del loro matrimonio, vi è la possibilità del ricorso *ex can. 1505 § 4* (cfr. DC art. 124), contro la decisione al cui esito non è possibile l'appello (cfr. can. 1629 n. 5; DC art. 280 § 1 n. 5) ma sì la *restitutio in integrum*, essendo la stessa decisione passata in giudicato (*ex can. 1641 n. 4 collato cum* cann. 1618 e 1629 n. 4), come riconoscono la giurisprudenza rotale prevalente e la *communis opinio doctorum*, benché ci siano qualificate decisioni in senso opposto.

I quattro titoli di competenza in prima istanza dei tribunali non apostolici (cfr. CIC can. 1673; CCEO can. 1359; DC artt. 10-14) possono confluire in un solo tribunale o appartenere a tribunali diversi. In quest'ultimo caso, la parte attrice ha, perciò, un diritto di opzione, ossia può scegliere il tribunale che preferisce. Tuttavia, quando la maggior parte delle prove, in senso non meramente quantitativo ma qualitativo²⁷, si trova di fatto in un tribunale diverso da quello scelto dalla parte attrice (specialmente se è molto

²⁶ Vide *infra* nota 42 e testo in cui si trova la nota 50.

²⁷ Cfr. SEGNAURA APOSTOLICA, *Declaratio de foro plerarumque probationum*, 27 aprile 1989, in AAS, 81 (1989), pp. 892-894; DC art. 14.

lontano o di una lingua diversa da quello delle prove, situazione sempre più frequente per i flussi migratori) il giudice, rispettando il diritto della parte attrice a introdurre la causa dinanzi al tribunale competente che preferisce, prima di accettare il libello di domanda, potrà suggerire alla parte attrice di ritirarlo e di inoltrarlo dinanzi al tribunale del luogo dove si trovano la maggior parte delle prove, adempiendo le condizioni stabilite dalla legge (cfr. CIC can. 1673 n. 4; CCEO can. 1359 n. 4; DC artt. 10 § 1 n. 4, 13 e 14). In questo modo viene favorito il principio dell'immediatezza processuale (*vide supra* § 3.1 ed *infra* § 3.6) il quale, oltre a facilitare l'accertamento della verità (scopo che deve guidare l'attività di tutti coloro che intervengono nel processo²⁸), potrà garantire un risparmio di tempo e denaro, soprattutto se sarà necessario tradurre le prove e altri atti raccolti attraverso lettere rogatorie in favore del tribunale in cui si trova una prova presuntamente rilevante per la conoscenza della verità (cfr. CIC can. 1418; CCEO can. 1071; DC art. 29).

La vigente normativa consente che il decreto di ammissione del libello di domanda (cfr. CIC cann. 1508 § 1, 1677 § 1; CCEO cann. 1191 § 1, 1363 § 1; DC art. 127 § 1) possa avere un contenuto ben più ampio di quello apparente. Al riguardo, è utile la prassi seguita, tranne casi eccezionali, dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo. Il decreto del presidente del tribunale di ammissione del libello (visti i cann. 1504-1505 sull'ammissione del libello; 1507-1508 sulla citazione in giudizio delle parti; 1513 e 1677 sulla definizione del dubbio di causa; 1554-1555 sulla comunicazione dei nominativi dei testi alle parti; 1527 § 1 e 1452 § 1 sulla induzione di prove, anche d'ufficio; nonché gli articoli corrispondenti della DC) può contenere contestualmente numerosi provvedimenti: la comunicazione di costituzione del tribunale; la trasmissione del testo del libello al coniuge parte convenuta e al difensore del vincolo e, con ciò, la loro citazione in giudizio; la proposta del dubbio di causa desunto dal libello, dando agli aventi diritto il termine di giorni quindici dalla notifica per eventuali richieste e/o eccezioni; il termine agli aventi diritto di giorni quindici dalla notifica del decreto per eventuali richieste e/o eccezioni in merito alla proposta formula del dubbio di causa, trascorso inutilmente il quale termine la formula del dubbio verrà considerata stabilita e si darà concreto inizio all'istruttoria; la convocazione delle parti per l'udienza istruttoria, con la scheda di citazione in allegato; la comunicazione dei testi indotti da parte attrice, dati agli aventi diritto giorni quindici dalla notifica per sollevare eventuali eccezioni; l'assegnazione al coniuge parte convenuta e al difensore del vincolo di un termine breve, ad es. di quindici giorni, dalla notifica del medesimo decreto per proporre eventuali altri elementi di prova; l'assegnazione dell'incarico di svolgere l'istruttoria della causa ad uno dei membri del tribunale (in

²⁸ Cfr. Pio XII, *Discorso alla Rota Romana*, 2 ottobre 1944, in AAS, 36 (1944), pp. 281-290; BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 28 gennaio 2006, in AAS, 98 (2006), pp. 135-138; ID., *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2010, in AAS, 102 (2010), pp. 110-114.

qualità di uditore ai sensi e coi poteri di cui al can. 1428), che provvederà all'ammissione delle prove proposte dalle parti e disporrà eventuali prove d'ufficio; l'informazione al coniuge parte convenuta che non ha l'obbligo di farsi assistere da un difensore ma che ha invece libera facoltà, qualora lo ritenesse opportuno, di nominare un difensore di fiducia fra quelli abilitati presso il tribunale, oppure di fare richiesta motivata e documentata al tribunale dell'assegnazione di un difensore d'ufficio; infine, l'assegnazione alla parte attrice sprovvista di un avvocato dell'assistenza di un patrono stabile presso il tribunale²⁹. Con questo poliedrico decreto è possibile risparmiare diversi periodi meramente interlocutori.

3.5. La notifica degli atti e la fissazione dei termini giudiziari

Spesso si perde molto tempo perché le citazioni vengono effettuate senza il previo accordo con i coniugi, i testi, ecc. È opportuno quindi che diventi generale la prassi di quei tribunali in cui il notaio del tribunale – in seguito al decreto del giudice di citazione dei coniugi, dei testi, ecc. (che dovrebbe far parte del decreto di ammissione del libello di domanda: *vide supra* § 3.4) – concordi con le parti (pubbliche e private) le date degli interrogatori. Tale concordanza sarà molto facilitata dalla piena disponibilità dell'istruttore e del notaio. Naturalmente il notaio dovrà redigere un verbale per informare il giudice, il difensore del vincolo e i patroni dei coniugi della data concordata (o dell'indisponibilità a dichiarare).

Gli interrogatori devono essere fatti sempre alla presenza del giudice o dell'uditore, con il necessario intervento del notaio (cfr. CIC cann. 1437, 1473, 1528, 1561, 1567, 1568, 1569, 1612 § 4; CCEO cann. 1101, 1132, 1209, 1242, 1248, 1249, 1250, 1295 § 4; DC artt. 61 § 1, 62, 89, 161, 166, 173, 174, 175, 253 § 4). Per le citazioni e notifiche ai coniugi, ai testi, ecc., si può generalizzare l'uso del *fax*, internet o altri mezzi che rendano più agile e immediata la comunicazione. Detti mezzi non dovrebbero porre problemi per le notifiche al coniuge parte attrice e ai patroni di entrambi le parti: è sufficiente accertarsi della correttezza degli indirizzi *e-mail*, dei numeri di *fax*, ecc. Per quanto, invece, concerne il coniuge parte convenuta e i testi, il notaio dovrebbe comprovare l'autenticità del recapito telematico, prima di utilizzarlo.

Considerata la possibilità legale dell'assenza di patroni dei coniugi (cfr. CIC can. 1481 § 3; CCEO can. 1139 § 3; DC art. 101 § 1) e, peraltro, ritenuto che l'inesistenza degli avvocati è molto frequente in non poche conferenze episcopali, per evitare ritardi o incomprensioni, può essere utile che ogni decreto del giudice riporti l'indicazione del

²⁹ Cfr. TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE LOMBARDO, specimen di "Decreto di Ammissione del Libello", *pro manuscripto* (24 dicembre 2012).

successivo atto che le parti hanno diritto di compiere, segnalando che il loro silenzio entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta notifica del decreto implica la rinuncia a tale atto. Questa impostazione è coerente con il principio inquisitorio (*vide infra* § 3.6).

Il legislatore particolare (il Vescovo moderatore del tribunale o il *coetus Episcoporum* che ha eretto il tribunale interdiocesano di prima istanza) può stabilire – ad es., nel regolamento del tribunale – che l'istanza vada in perenzione qualora nessun atto processuale sia posto in essere dalle parti per un tempo inferiore a quello dei sei mesi previsti dalla legge (cfr. CIC can. 1520; DC art. 146): ad es., dopo tre mesi d'inattività delle parti. Questa è una delle poche materie in cui il CIC (il CCEO can. 1201 omette detta possibilità) rinuncia alla centralizzazione normativa e consente l'intervento del legislatore particolare in ambito processuale (cfr. CIC cann. 87, 1402; CCEO cann. 1537, 1538; DC art. 1).

3.6. La fase istruttoria: i principi inquisitorio e d'immediatezza

Come detto a proposito del decreto di ammissione del libello di domanda (*vide supra* § 3.4), l'istruttoria deve cominciare con l'interrogatorio dei coniugi in tempi molto brevi, comunque subito dopo la concordanza del dubbio. Invece, è frequente che in questo momento si perda molto tempo. È indispensabile, inoltre, programmare quanto prima l'interrogatorio dei testi e, qualora sia necessario, la nomina del perito.

Il processo di nullità del matrimonio è fortemente inquisitorio per permettere al giudice di cercare le prove utili per conoscere la verità. La DC ha rafforzato detta impostazione inquisitoria, già prevista dai Codici (cfr. CIC can. 1452; CCEO can. 1110; DC art. 71). La DC contiene in effetti un articolo (desunto dalla PME art. 177 § 2 e privo di una origine formale nel CIC) che chiarisce il senso dei disposti codiciali, precisamente per segnalare che il giudice non può avere un atteggiamento passivo, di mera raccolta delle prove chieste dalle parti: «Il giudice, tuttavia, eviti di emettere il decreto che dichiara la conclusione in causa, se ritiene che ci sia ancora qualcosa da indagare affinché la causa possa ritenersi sufficientemente istruita. In tal caso il giudice, dopo aver udito, se ritenuto opportuno, il difensore del vincolo, ordini che si completi ciò che manca» (DC art. 238). Comunque, il giudice risparmierà molto tempo se utilizzerà detto potere inquisitorio non solo prima di concludere l'istruttoria, bensì citando *ex officio* quanto prima i testi non proposti dalle parti ma che dalle dichiarazioni delle stesse parti e dalle testimonianze prodotte appaiano veramente utili per conoscere la verità, senza attendere fino al termine formale della fase istruttoria, con il decreto di pubblicazione degli atti (*vide infra* § 3.9). D'altra parte, il difensore del vincolo dovrebbe pronunciarsi sulla completezza delle prove al momento della pubblicazione degli atti (*vide supra* § 3.2).

La giustizia della decisione è notevolmente favorita dall'immediatezza istruttoria, ossia che a decidere la causa sia colui che la ha istruita e, nel caso del tribunale collegiale, che l'istruttore sia uno dei membri del collegio, quantunque le norme della Rota Romana e della Rota della Nunziatura Apostolica in Spagna prevedano che, nelle cause penali, l'istruttoria sia affidata ad un giudice che non appartenga al turno giudicante³⁰. Qualora la conferenza episcopale abbia approvato il giudice unico in prima istanza, dovrebbe, quindi, evitarsi che l'istruttoria fosse condotta da un altro (*vide supra* § 3.1). Di conseguenza, l'«uditore non giudice» (cfr. CIC can. 1428 § 2; CCEO can. 1093 § 2; DC art. 50 § 2) dovrebbe istruire prove riguardanti soltanto cause di un altro tribunale, chieste per lettera rogatoria (cfr. CIC can. 1418; CCEO can. 1071; DC art. 29). Nei tribunali interdiocesani (in particolare in quelli di prima istanza), si dovrebbe evitare detta frattura fra l'istruttore e il giudice unico, sia promuovendo l'esistenza come minimo di un giudice in ognuna delle diocesi, sia esigendo lo spostamento almeno dei coniugi alla sede del tribunale o, viceversa, del giudice alla sede della curia diocesana dove si trovano i coniugi e la maggior parte delle prove (cfr. CIC can. 1469 § 2; CCEO can. 1128 § 2; DC 85 § 2).

Ferma restando l'opportunità dell'immediatezza, si deve favorire la nomina di qualche «uditore non giudice» in ogni tribunale (cfr. CIC can. 1428 § 2; CCEO can. 1093 § 2; DC art. 50 § 2) cui affidare la raccolta di tutte le prove chieste per lettera rogatoria. Questa raccolta presso il tribunale *ad quod* ausiliare ritarda frequentemente in maniera significativa la causa presso il tribunale *a quo* richiedente. Tale attività degli uditori non giudici eviterà, perciò, che debbano essere i giudici del tribunale *ad quod* ad istruire le prove chieste in via rogatoria da altri tribunali (cfr. CIC can. 1418; CCEO can. 1071; DC art. 29). In questo modo, da una parte, gli uditori non giudici potranno istruire tempestivamente le prove ottenute in via rogatoria e, dall'altra parte, i giudici potranno dedicarsi alle cause del proprio tribunale. Gli uditori non giudici, pur non dovendo istruire le cause del proprio tribunale per favorire l'immediatezza, potranno comunque adempiere la funzione di assessore del giudice unico del proprio tribunale (*vide supra* § 3.1).

Il giudice ha il dovere di limitare il numero eccessivo dei testi proposti dalle parti e, nel contempo, di convocare *ex officio* quelli che ritiene possano essere maggiormente informati sui fatti, non appena egli si accorga che non sono stati indicati dai coniugi, senza attendere la fine (cfr. CIC can. 1553 e 1452; CCEO can. 1234 e 1110; DC artt. 157 § 3 e 71; *vide infra* § 3.9).

³⁰ Cfr. *Normae Rotae Romanae Tribunalis*, 7 febbraio 1994 - 18 aprile 1994, art. 71, in AAS, 86 (1994), pp. 508-540, approvate «in forma specifica» dal Papa: cfr. SEGRETERIA DI STATO, *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi quo Normae Rotaes in forma specifica approbantur*, 23 febbraio 1995, in AAS, 87 (1995), p. 366; San GIOVANNI PAOLO II, *Normas orgánicas y procesales del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España*, promulgate dal m.p. *Nuntiaturae Apostolicae in Hispania*, 2 ottobre 1999, art. 51, in AAS, 92 (2000), pp. 5-17.

Il giudice dovrebbe fissare termini congrui ma perentori per i periti: potrebbe bastare un massimo di tre mesi. Tale perentorietà dovrebbe essere particolarmente severa soprattutto quando non si tratti di una vera perizia, ma di un mero parere psichico o psicologico *super actis*³¹.

3.7. L'utilizzo delle nuove tecnologie nella raccolta delle prove

L'utilizzo delle nuove tecnologie per la notifica degli atti, per le citazioni (*vide supra* § 3.5), per la raccolta delle prove, ecc., può incidere significativamente tanto sul risparmio di tempo e di energie quanto sul fatto che l'istruttoria della causa serva efficacemente alla conoscenza della verità. Infatti, il can. 1527 § 1 del CIC (CCEO can. 1208 § 1) consente all'istruttore del processo canonico la possibilità di accettare prove in supporto informatico: «Possono essere adottate prove di qualunque genere, che sembrino utili per esaminare la causa e siano lecite», convertendole (per quanto possibile e finché non vi sarà un vero processo telematico canonico) al tradizionale sistema di scrittura in supporto cartaceo, con le firme prescritte dalla legge.

Una questione che potrebbe meritare un provvedimento applicativo (ad es., un'istruzione ex CIC can. 34) riguarda le condizioni necessarie per rendere efficaci e processualmente sicuri e validi gli interrogatori attraverso videoconferenze quando la persona da interrogare non può recarsi alla sede del tribunale; ad es., alla presenza di un notaio (stabile o *ad casum*) del tribunale della diocesi del teste, nella sede del tribunale o di una parrocchia, scuola cattolica, ecc. Infatti, come abbiamo ricordato (*vide supra* § 3.6), le rogatorie, in particolare quando è necessaria la traduzione degli atti, rallentano molto il processo e, frequentemente, lo rendono anche particolarmente oneroso, così come diventa complesso il trasferimento dell'istruttore al tribunale della diocesi in cui abita una delle parti, un teste importante, ecc. (cfr. CIC can. 1469 § 2; CCE, can. 1128). Sarebbe quindi utile la preparazione da parte del competente dicastero della Curia Romana di un regolamento *ad experimentum* sulla produzione, acquisizione, conservazione, trasmissione, ecc. di documenti informatici di natura procedurale. Un esempio di detta normativa è il decreto generale esecutivo della Segnatura Apostolica sulla conservazione in supporto informatico degli atti giudiziari presso i tribunali locali³².

³¹ Cfr. SEG NATURA APOSTOLICA, *Declaratio de usu periti in causis nullitatis matrimonii*, 16 giugno 1998, in «Periodica» 87 (1998), pp. 619-622.

³² Cfr. SEG NATURA APOSTOLICA, *Decretum generale exsecutorium "Saepe saepius" de actis iudicialibus conservandis*, 13 agosto 2011, in AAS, 103 (2011), pp. 626-628.

3.8. Sulla modifica del decreto di concordanza del dubbio

Talvolta il giudice giunge a ritenere che il capo di nullità fissato nella concordanza del dubbio non risponda a quello che scaturisce dalle prove prodotte, sebbene le parti non chiedano la modifica, perché non se ne rendono conto. In tale fattispecie, il giudice potrà convocare formalmente le parti – anche il difensore del vincolo (cfr. DC artt. 56, 59 n. 1, 134) – per far loro presente l’opportunità di modificare il tema dell’indagine su cui verte il giudizio. Un’iniziativa siffatta è possibile al giudice quando la concordanza del dubbio sia stata fissata ad istanza di parte, ma, soprattutto, se sia stata stabilita *ex officio* nel caso in cui la parte attrice, quando agisce senza l’assistenza di un avvocato ed è ignara del diritto, si limita ad indicare genericamente l’eventuale fatto che, a suo parere, potrebbe rendere nullo il suo matrimonio, senza ascriverlo a uno o più capi di nullità (cfr. CIC can. 1677 §§ 2 e 3; CCEO can. 1363 §§ 2 e 3; DC art. 116 § 1 n. 2). Logicamente, il difensore del vincolo non potrà mai «agire a favore della nullità del matrimonio» (DC art. 56 § 5). Se in tale convocazione (di cui il notaio deve redigere il relativo atto) nessuno dei coniugi intende proporre la modifica del capo di nullità suggerita dal giudice, a quest’ultimo non sarà ammesso modificare i termini della controversia, proprio per l’assenza dell’istanza di parte (cfr. CIC can. 1514; CCEO can. 1196; DC art. 136). Comunque la possibilità di tentare questa via si giustifica in virtù della facoltà del giudice di convocare le parti per cercare in modo più efficace la verità e, quindi, la giustizia della sentenza (cfr. CIC can. 1530; CCEO can. 1211; DC art. 177), evitando di dover pronunciare una sentenza negativa per i capi concordati *ab initio*, quando invece il giudice venga a maturare la certezza morale della nullità del matrimonio per un altro *caput nullitatis* non concordato, ma corrispondente ai “fatti che rendono nullo il matrimonio”, ossia alla stessa *causa petendi* indicata dalla parte attrice (cfr. CIC cann. 1452, 1641 n. 1; CCEO cann. 1110, 1322 n. 1; DC artt. 71, 291 § 2).

Quando la parte attrice vuole introdurre un nuovo capo di nullità in corso di causa, si può prevedere che il giudice rediga immediatamente il decreto con la nuova formula del dubbio e poi notificarlo al difensore del vincolo e ai coniugi, eliminando pertanto la necessità di interpellare previamente la parte convenuta e il difensore del vincolo. Sarà poi opportuno avvertire che la nuova formula si considererà accettata in mancanza di eccezioni, che dovranno essere proposte entro dieci giorni (cfr. CIC cann. 1514, 1683; CCEO cann. 1196, 1369; DC artt. 136, 268 § 1). Comunque, è stata affermata la discrezionalità del tribunale di appello nell’ammettere un nuovo capo di nullità *tamquam in prima instantia* ex CIC can. 1683 (cfr. CCEO can. 1369; DC art. 268) proprio per evitare lungaggini³³.

³³ Cfr. *coram* Jaeger, *Reg. Apuli seu Brundusina-Ostunen.*, decreto, 31 ottobre 2011, in «Ius Ecclesiae» 24 (2012), pp. 625-630.

3.9. *Il momento in cui pubblicare gli atti e, in particolare, le prove*

Notevole importanza per risparmiare tempo la ha il rispetto dell'obbligo di rendere disponibili le prove appena prodotte affinché i coniugi (e non solo i loro patroni) le possano esaminare (cfr. CIC can. 1678; CCEO can. 1364; DC art. 159) e quindi proporre controprove, se lo reputano necessario ritenendo che la prova esaminata non risponda alla verità. È riduttivo, infatti, limitarsi a pubblicare tutte le prove al momento finale dell'istruttoria, quando ormai il vero e proprio intervento delle parti dovrebbe essere giunto al termine (cfr. CIC can. 1598 § 1; CCEO can. 1281 § 1; DC art. 229 § 1). Una tale impostazione risponde, tuttavia, ad una prassi diffusa in molti tribunali. La DC ha insistito, invece, sul diritto delle parti "attive" a conoscere ogni singola prova immediatamente dopo la sua produzione (cfr. art. 134 § 1). Infatti, il divieto imposto ai coniugi di assistere all'esame dell'altro coniuge, dei testi e dei periti (cfr. CIC can. 1678 § 2; CCEO can. 1364 § 2; DC art. 159 § 2) non deve intaccare il loro diritto «di prendere visione degli atti giudiziari, benché non ancora pubblicati, e di esaminare i documenti prodotti dalle parti» (DC art. 159 § 1 n. 2). Come è noto, le leggi che limitano i diritti devono essere applicate in modo restrittivo (cfr. CIC cann. 10, 18; CCEO cann. 1495, 1500). La norma sull'obbligo di garantire la conoscenza di tutti gli atti alle parti, dopo che è stata completata l'acquisizione di tutte le prove proposte e ammesse dall'istruttore (cfr. CIC can. 1598 § 1; CCEO can. 1281 § 1; DC artt. 229-235), non è il momento ottimale, rispetto al diritto di difesa delle parti, per rendere pubblici detti atti e prove, in quanto corrisponde all'ultima fase dell'istanza processuale. Questa pubblicazione "finale" è quindi la formula minima per consentire ai coniugi, fino a quel momento ignari del contenuto delle prove prodotte dall'altro coniuge (il difensore del vincolo dovrebbe conoscerle prima per poter adempiere il suo ufficio: cfr. DC artt. 56 §§ 2 e 3, 159), di controbatterle, proponendo a loro volta controprove che, se saranno accettate dal giudice, consentiranno la loro difesa e forniranno un più ampio contributo alla ricerca della verità. La pubblicazione di ogni prova appena prodotta, informando le parti del loro diritto ad esaminarle presso la cancelleria del tribunale, invece di farlo alla fine della fase istruttoria, può dunque favorire la riduzione di molto tempo. Infatti, una volta presa visione degli atti, le parti potranno ritenere necessario proporre nuovi testi per contrastare le dichiarazioni già fatte, ma considerate non rispondenti alla verità, fatta sempre salva la facoltà del giudice di ammettere o meno i nuovi testi. È evidente che, se ciò avviene, invece, alla fine dell'istruttoria e il giudice riterrà giusto ammettere le nuove prove, il processo subirà un notevole ritardo perché si dovrà riaprire detta fase che, secondo la legge, doveva essere già conclusa.

Se le prove vengono pubblicate non appena prodotte, nel momento in cui si concluderà l'istruttoria, il decreto di pubblicazione finale degli atti (cfr. CIC can. 1598 § 1; CCEO can. 1281 § 1; DC art. 229) potrà dare un termine molto breve (ad es., di quindici giorni) per l'esame successivo alla pubblicazione degli atti ex CIC can. 1598 § 1 (cfr. CCEO can. 1281 § 1; DC artt. 229, 232, 233). In questo modo, la richiesta di controprove (che potranno essere respinte dal giudice) riguarderà solamente le ultime prove, cioè quelle che siano state rese note per la prima volta con il decreto di pubblicazione "finale" (cfr. CIC can. 1598; CCEO can. 1281; DC art. 229), salva la possibilità, già considerata *supra* (vide § 3.2), di rendere necessario il parere del difensore del vincolo sulla completezza delle prove prima del decreto di *conclusio in causa*.

3.10. *Gli interventi conclusivi dei coniugi e del difensore del vincolo e la pubblicazione della sentenza*

Il giudice dovrebbe stabilire un termine perentorio breve (ad es., non più di un mese) per la consegna del parere (*restrictus*) del patrono e delle *animadversiones* del difensore del vincolo e per l'eventuale unica replica, ad es., entro il termine perentorio di quindici giorni, fermo restando il diritto del difensore del vincolo di parlare per ultimo qualora lo ritenga necessario (cfr. CIC cann. 1601, 1603 §§ 1 e 2; CCEO cann. 1284, 1286 §§ 1 e 2; DC artt. 240 § 1, 242, 243). L'obbligo imposto dall'art. 245 § 1 della DC (non previsto dal CIC né dal CCEO) d'informare il coniuge che il suo patrono ha rinunciato tacitamente a presentare la memoria difensiva conclusiva e l'invito a nominare un nuovo patrono dovrà essere adempiuto dal giudice soltanto se riterrà che, senza detta informazione, potrebbe essere sostanzialmente violato il diritto di difesa di tale coniuge e che, quindi, la sentenza potrà non essere rispondente alla verità. Altrimenti, la causa potrebbe dilungarsi senza motivo. Qualora non vi siano degli avvocati (situazione frequente in molte conferenze episcopali), il termine concesso al difensore del vincolo potrebbe essere di quindici giorni, giacché questi avrebbe dovuto aver già studiato la causa per potersi pronunciare sulla completezza istruttoria (vide *supra* § 3.2).

Tra gli interventi conclusivi dei coniugi e del difensore del vincolo, e la riunione dei giudici per prendere la decisione spesso passa troppo tempo. Questo è uno dei momenti in cui il ruolo del giudice unico contribuisce a snellire notevolmente il processo. Comunque, anche nel tribunale collegiale si devono inviare *quam primum* gli atti ai giudici per il loro studio, proponendo contemporaneamente una data non troppo lontana (ad es., entro un mese) per la riunione in cui decidere la causa.

Il testo della sentenza deve essere semplice, come indica DC art. 254 § 1. In particolare, si deve evitare di riportare quanto non è strettamente utile ai fini della decisione; è necessario, invece, dare congrue risposte in ordine alle osservazioni del

difensore del vincolo e dei coniugi. La parte *in iure* deve essere molto sintetica: quanto basta per far capire ai coniugi il capo o i capi sui quali si pronuncia la sentenza. Nell'*in facto* deve essere evitato di riportare testualmente pagine di deposizioni, incentrandosi nell'analisi critica delle singole prove e indicando i motivi per i quali il giudice è giunto o non alla certezza morale sulla nullità del matrimonio (CIC can. 1608; CCEO can. 1291; DC art. 247).

Particolarmente sorprendente è il tempo adoperato frequentemente da non pochi tribunali per la pubblicazione della sentenza. Ciò implica una grave violazione della legge, la quale prescrive che «La sentenza deve essere pubblicata non oltre un mese dal giorno in cui la causa fu decisa, a meno che, nel tribunale collegiale, i giudici per una grave ragione non abbiano stabilito un tempo più lungo» (cfr. CIC can. 1610 § 3; CCEO can. 1293 § 3; DC art. 249 § 5). Il giudice unico è particolarmente responsabilizzato al riguardo, non potendo egli giustificarsi adducendo i ritardi degli altri giudici, anche in considerazione del fatto che tale giudice, se sarà stato anche l'istruttore della causa, avrà potuto maturare la certezza morale sul modo giusto di decidere già all'atto di interrogare i coniugi, i testimoni, i periti ... giungendo alla maturità di detta certezza (*pro* o contro la nullità del matrimonio) nel momento degli interventi conclusivi dei coniugi e del difensore del vincolo, trovandosi così nelle condizioni ottimali per redigere la sentenza immediatamente. Qualora il termine per pubblicare la sentenza non sia rispettato frequentemente, senza una giusta causa e con ritardi significativi (ad es., a partire di due mesi: il doppio del termine previsto), il Moderatore dovrebbe prendere provvedimenti disciplinari (cfr. CIC can. 1457; CCEO can. 1115; DC art. 75³⁴).

3.11. Le potenzialità del “*processus brevior*” ex can. 1682 § 2 presso il tribunale di appello

Il tribunale che dichiara per la prima volta la nullità del matrimonio deve inviare la sentenza e tutti gli atti della causa al tribunale superiore entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione della sentenza (cfr. CIC can. 1682 § 1; CCEO can. 1368 § 1; DC art. 264). Il tribunale di seconda istanza, tuttavia, non può fare sua la causa (dando luogo alla *perpetuatio iurisdictionis* e alla prevenzione: cfr. CIC can. 1512 n. 2; CCEO can. 1194 n. 2; DC art. 129) se, prima della scadenza del termine perentorio per appellare (15 giorni utili dal momento in cui la sentenza è stata notificata alle parti: cfr. CIC can. 1630; CCEO can.

³⁴ Cfr. BENEDETTO XVI, m.p. «*Antiqua ordinatione*», quo *Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae “lex propria” promulgatur*, 21 giugno 2008, artt. 33 n. 4, 66-69, in *AAS*, 100 (2008), pp. 513-538.

1311; DC art. 281), il difensore del vincolo o uno dei coniugi fa ricorso alla Rota Romana (cfr. CIC can. 1632 ³⁵; DC *Proemio*, artt. 27 § 1, 35 § 3, 105 § 2, 216 § 2, 257 § 2, 283)³⁶.

Il tribunale di appello che riceve la sentenza di nullità del matrimonio in prima istanza può emettere il decreto di ratifica, senza dover rinviare la causa all'esame ordinario, anche se vi è stato l'appello o la richiesta di un supplemento istruttorio da parte del difensore del vincolo o del coniuge parte convenuta, purché detto appello non intacchi la certezza morale del tribunale di seconda istanza sulla nullità del matrimonio. Logicamente il tribunale di appello dovrà giustificare detto modo di procedere nella motivazione del decreto di ratifica (cfr. CIC can. 1682 § 2; CCEO can. 1368 § 2; DC art. 265).

Appena ricevuti gli atti del tribunale di prima istanza e dopo la scadenza del termine per l'appello, il tribunale di seconda istanza deve notificare a entrambi i coniugi e al difensore del vincolo che hanno un termine breve (ad es., di 15 giorni) per presentare il proprio parere sulla ratifica della sentenza di prima istanza, tramite il decreto tipico del *processus brevior* (DC art. 265 § 2). Questa notifica (non richiesta esplicitamente dal CIC can. 1682 § 2 né dal CCEO can. 1368 § 2) viene ad adempiere, tuttavia, alla stessa funzione della citazione delle parti e del decreto di concordanza del dubbio in questa speciale seconda istanza (tipica delle cause di nullità del matrimonio, in cui, perché la causa arrivi al tribunale superiore, non è richiesta né l'interposizione dell'appello né la prosecuzione del medesimo), assicurando il diritto di difesa del coniuge parte convenuta ed evitando un'eventuale querela di nullità per violazione di detto diritto (cfr. CIC can. 1620 n. 7; CCEO can. 1303 § 1 n. 7; DC art. 270 n. 7). Una querela di nullità siffatta rischierebbe di dilungare la causa per molto tempo, senza un reale approfondimento sulla giustizia della sentenza di prima istanza che ha dichiarato la nullità del matrimonio.

Per quanto riguarda le nuove prove richieste dall'appellante, il can. 1639 § 2 indica che le nuove prove siano ammesse «*tantum ad normam can. 1600*» (cfr. CCEO can. 1320; DC art. 267). Questo canone è più severo di quanto la prassi di non pochi tribunali possa far pensare. Infatti, da una parte, il citato disposto richiama prove il cui diniego potrebbe consentire la *restitutio in integrum* (disposto che è stato pedissequamente accolto dall'art. 239 § 1 n. 1 della DC, facendo capire la gravità richiesta alla nuova prova) e,

³⁵ Questo canone non ha parallelo nel CCEO perché nel CCEO non esiste un disposto analogo a quello del CIC can. 1444 § 1 n. 1.

³⁶ «*Cuando una parte apele a la Rota Romana y la otra a la Rota Española, corresponde a la primera tratar la causa, a menos que la Rota Española hubiere ya comenzado legítimamente a tratar la apelación. Sin embargo, la Rota Española no podrá legítimamente comenzar a tratar la apelación cuando los plazos para interponer la apelación no hayan aún transcurrido o cuando, transcurridos dichos plazos, tenga noticia de la apelación interpuesta ante la Rota Romana*» (Normas del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España, 2 ottobre 1999, cit. in nota 30, art. 38 § 2. Cfr. Zenon GROCHOLEWSKI, *L'appello nelle cause di nullità matrimoniale*, in «Forum» 4/2 (1993), p. 39.

d'altra parte, la legge sottolinea la necessità di evitare un uso ostruzionistico della richiesta di un supplemento istruttorio (cfr. DC art. 239 § 1 n. 2). In definitiva, il diritto d'appello è concesso sempre, in quanto diritto al doppio grado di giurisdizione (con la possibilità di soddisfarlo mediante il semplice decreto di ratifica della sentenza di prima istanza *pro nullitate matrimonii*), a differenza del *novum examen*, impugnazione che solo è ammessa in presenza di «nuove e gravi prove o argomenti» (CIC can. 1644 § 1; CCEO can. 1325 § 1; DC art. 290 § 1). Invece, il diritto ad una nuova prova in appello seguirebbe una logica analoga a quella dei motivi richiesti per la *nova causae propositio*: che la prova abbia una particolare pregnanza dimostrativa e che vi sia una adeguata giustificazione del motivo per il quale non fu proposta presso il tribunale di prima istanza. Comunque, come nel caso del *novum examen*, la nuova prova non deve essere gravissima, e ancor meno decisiva, che esiga cioè indiscutibilmente una decisione contraria, ma è sufficiente che la renda probabile (cfr. DC art. 292 § 1). Ma non è sufficiente invocare una generica importanza della nuova prova e del motivo per il quale non fu proposta nel grado precedente.

Sempre entro un termine breve (ad es., un mese dopo la scadenza del termine concesso alle parti), il tribunale di appello dovrà o confermare con decreto la nullità del matrimonio dichiarata dal tribunale di prima istanza (dando un'adeguata risposta alle eventuali osservazioni del coniuge parte convenuta e del difensore del vincolo) o rinviare la causa al processo ordinario, indicando brevemente i motivi della mancata ratifica e di detto rinvio (cfr. CIC can. 1682 § 2; CCEO can. 1368 § 2; DC art. 265). La motivazione del rinvio al processo ordinario prevista dall'art. 58 § 2 delle Norme della Rota Romana è sovente interpretata, perché il testo legale induce a farlo, in modo troppo impegnativo, quasi si trattasse della motivazione di una sentenza negativa sul merito («*non constare de nullitate matrimonii in casu*»), anziché di un decreto di mero rinvio. Il Collegio rotale potrebbe adeguare la prassi del Tribunale apostolico al modo "*continenter*" (conciso) di emettere sia il decreto di ratifica sia il decreto di rinvio al processo ordinario, come, d'altra parte, indica la norma rotale ex can. 1682 § 2³⁷.

4. Possibilità "de iure condendo" per velocizzare le cause di nullità del matrimonio

4.1. Proposte difficilmente compatibili con la natura "dichiarativa" delle decisioni sulla nullità del matrimonio

³⁷ Il problema sarebbe stato risolto con il Rescritto *ex audientia Sanctissimi*, 11 febbraio 2013, n. 3, cit. in nota 18.

4.1.1. Il “pessimismo antropologico”: dal “favor matrimonii” al “favor nullitatis”

Nel tentare nuove vie per rendere più celeri le cause di nullità del matrimonio oppure per “regolarizzare” le situazioni matrimoniali irregolari, si riscontrano alcuni modi di procedere che, a mio parere, non sono accettabili perché intaccano formalmente l’essenziale natura dichiarativa del provvedimento giudiziale. Mi riferisco, in primo luogo, al fatto che in alcuni tribunali, pur riconoscendo in linea di principio la presunzione di validità del matrimonio (il *favor matrimonii* di cui al CIC can. 1060, CCEO can. 779, DC art. 247 § 5), di fatto rinunciano ad essa sia a causa di una presunta generalizzata incapacità di celebrare un valido matrimonio per qualcuna delle patologie previste dal can. 1095 nn. 2 e 3 (che sarebbero riscontrabili nella maggior parte delle persone, considerata la diffusione della donna e dell’uomo “deboli”), sia per la generalizzata mentalità divorzista che renderebbe quasi inevitabile la simulazione dell’indissolubilità, impostazione criticata da san Giovanni Paolo II³⁸ e dalla giurisprudenza prevalente della Rota Romana, come segnala la dottrina.

Fermo restando che le impostazioni criticate hanno una parte di verità, tuttavia, Benedetto XVI, sia nel *Discorso alla Curia Romana in occasione degli auguri natalizi* (21 dicembre 2012), sia nel successivo discorso alla Rota Romana, ha formulato delle incisive domande alle quali ha risposto con serena fiducia nella potenza che Dio ha dato alla natura e nell’aiuto soprannaturale della grazia, aiuto che Dio offre a tutti (anche a coloro che hanno una fede molto debole o ai non cristiani³⁹) e che giustifica la vigenza del *favor matrimonii*. Al riguardo, Benedetto XVI domanda maieuticamente: «C’è anzitutto la questione della capacità dell’uomo di legarsi oppure della sua mancanza di legami. Può l’uomo legarsi per tutta una vita? Corrisponde alla sua natura? Non è forse in contrasto con la sua libertà e con l’ampiezza della sua autorealizzazione?»⁴⁰. Il pessimismo antropologico, invece, approda al *favor nullitatis*, normalmente presentato in modo

³⁸ «È innegabile che la corrente mentalità della società in cui viviamo ha difficoltà ad accettare l’indissolubilità del vincolo matrimoniale e il concetto stesso di matrimonio come “*foedus, quo vir et mulier inter se totius vitae consortium constituunt*” (CIC, can. 1055 § 1), le cui essenziali proprietà sono “*unitas et indissolubilitas, quae in matrimonio christiano ratione sacramenti peculiarem obtinent firmitatem*” (CIC, can. 1056). Ma tale reale difficoltà non equivale “*sic et simpliciter*” ad un concreto rifiuto del matrimonio cristiano o delle sue proprietà essenziali. Tanto meno essa giustifica la presunzione, talvolta purtroppo formulata da alcuni Tribunali, che la prevalente intenzione dei contraenti, in una società secolarizzata e attraversata da forti correnti divorziste, sia di volere un matrimonio solubile tanto da esigere piuttosto la prova dell’esistenza del vero consenso» (SAN GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 21 gennaio 2000, n. 4, in AAS, 92 [2000], pp. 350-355).

³⁹ Cfr. SAN GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 30 gennaio 2003, n. 8, in AAS, 95 (2003), pp. 393-397; BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 26 gennaio 2013, n. 1.

⁴⁰ BENEDETTO XVI, *Discorso alla Curia Romana in occasione degli auguri natalizi*, 21 dicembre 2012, in www.vatican.va. Cfr. ID., *Discorso alla Rota Romana*, 26 gennaio 2013, n. 2.

positivo, forse con un po' di retorica demagogia, come *favor libertatis* o *favor personae*⁴¹. Da questo punto di vista, le cause di nullità del matrimonio non potrebbero non essere molto rapide perché la presunzione dell'incapacità sarebbe agevolmente accertata dal palese fatto del fallimento matrimoniale, e la simulazione, presunta, sarebbe ulteriormente "dimostrata" dalla dichiarazione del simulante, attribuendo, *a priori* e formalisticamente, alle dichiarazioni delle parti valore di prova piena, contro il disposto normativo (cfr. cann. 1536 § 2, 1679; CCEO cann. 1217 § 2, 1365; DC art. 180) e favorendo, come rilevò Benedetto XVI, una sorta d'inaccettabile "autodichiarazione" della nullità del proprio matrimonio⁴².

Invocare il diritto allo scioglimento del matrimonio di chi si riconosce incapace di essere fedele al proprio coniuge cercando di servirsi della rinuncia di Benedetto XVI al *munus petrinum*, benché possa presentarsi come un'intuizione emotivamente incisiva, è tuttavia fallace. Infatti, implica confondere le capacità richieste per esercitare attualmente un *munus* di servizio alla Chiesa (un ufficio ecclesiastico, per quanto decisamente singolare) con le facoltà indispensabili per assumere quel proprio *status* personale che, una volta assunto, dura, invece, fino alla morte o, addirittura, in eterno: il matrimonio rato e consumato, il sacerdozio o l'episcopato validi, ecc. È la vita della Chiesa (come istituzione e come soggetto vivo e storico) che è al di là dei singoli uomini che la compongono e che può giustificare (rendere appunto giusto anche come manifestazione di fedeltà) la rinuncia a una posizione di responsabilità; invece, il matrimonio ("questo matrimonio") è naturalmente giusto nella fedeltà reciproca al di sopra della mutabilità della storia personale.

4.1.2. Il "pessimismo gnoseologico": dalla certezza "morale" alla certezza "prevalente"

In secondo luogo, diverso ancorché intimamente connesso all'anzidetto pessimismo antropologico sulla capacità e la sincerità degli sposi, è il pessimismo gnoseologico sul giudice che, affermando l'impossibilità di giungere alla conoscenza della verità e alla certezza morale su quanto sia avvenuto nell'*in fieri* del matrimonio, data la natura spirituale del consenso, oltre a sostenere il *favor nullitatis*, affievolisce pure il concetto di certezza morale del giudice riducendolo a quello che la DC, criticando le Norme USA 1970⁴³, definisce come mera "certezza prevalente" (DC art. 247 § 2).

⁴¹ Cfr. SAN GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 28 gennaio 2002, n. 7, in AAS, 94(2002), pp. 340-346; ID., *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2004, n. 2, in AAS, 96 (2004), pp. 348-352.

⁴² Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 28 gennaio 2006, in AAS, 98 (2006), pp. 137. *Vide infra* § 4.2, il testo in cui vi è il rinvio alla nota 50.

⁴³ Cfr. CONSIGLIO PER GLI AFFARI PUBBLICI DELLA CHIESA, *Novus modus procedendi in causis nullitatis matrimonii approbatur pro Statibus Foederatis Americae Septentrionalis*, 28 aprile 1970, n. 21, in Ignatius GORDON

Detta certezza “prevalente” implica di fatto che la mera possibilità della nullità del matrimonio fallito porti alla proposizione “*in dubio pro nullitate*”, solo apparentemente pastorale perché rinuncia alla decisione fondata sulla verità⁴⁴.

L’applicazione di queste due impostazioni criticate garantisce certamente la celerità nella soluzione delle cause di nullità del matrimonio, tuttavia, appiattisce quelle che dovrebbero essere dichiarazioni circa la nullità o la validità del matrimonio a semplici divorzi.

4.2. L’“amministrativizzazione” delle cause di nullità del matrimonio. La proposta del Card. Walter Kasper al Concistoro del 20 febbraio 2014

Una terza via per velocizzare i processi è quella della cosiddetta “amministrativizzazione” delle cause di nullità del matrimonio. Detta “amministrativizzazione” sarebbe problematica qualora significasse che l’autorità della Chiesa goda della discrezionalità (tipica del potere amministrativo) di dichiarare nulli i matrimoni falliti in quanto impediscono ai divorziati risposati la ricezione dei sacramenti della penitenza e dell’eucaristia, sacramenti che desiderano vivamente. Una tale impostazione fu attentamente esaminata e criticata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, essendo Prefetto il Card. Ratzinger⁴⁵. Perciò non avrebbe senso sostenere che tale proposta sarebbe stata avanzata dallo stesso Ratzinger nel libro *Il sale della terra*⁴⁶, contraddicendo se stesso. Utilizzare l’“amministrativizzazione” suggerita da Ratzinger in questo senso sarebbe una tesi nominalista e non rispondente a quanto realmente sostenuto dall’autore. Infatti, egli concludeva questo argomento riferendosi a possibili semplificazioni procedurali, senza intaccare minimamente i principi: «sviluppi nel campo del diritto, che possono semplificare le cose, sono pensabili. Ma il fondamento – che il matrimonio sia indissolubile e che chi ha abbandonato il matrimonio della sua vita, cioè il sacramento, e ha contratto un altro matrimonio non possa comunicarsi – è valido in modo definitivo»⁴⁷. Ne deriva che, quantunque le cause di nullità del matrimonio fossero affidate a chi non fosse formalmente giudice e, pertanto, la procedura adoperata potesse essere considerata “amministrativa”, tale autorità non potrebbe avere alcuna

– Zenon GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem*, vol. 1, Ed. Pontificia Università Gregoriana, Romae, 1977, nn. 1380-1428.

⁴⁴ *Vide infra* nota 51.

⁴⁵ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica circa la ricezione della comunione eucaristica da parte dei fedeli divorziati risposati*, 14 settembre 1994, in *AAS*, 86 (1994), pp. 974-979.

⁴⁶ Cfr. Joseph RATZINGER, «*Il sale della terra*». *Cristianesimo e Chiesa cattolica nella svolta del millennio. Un colloquio con Peter Seewald*, San Paolo Edizioni, Torino, 1997, pp. 235-237.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 237.

discrezionalità per “annullare” (con natura costitutiva) un matrimonio – benché ciò fosse ritenuto, erroneamente, “pastoralmente opportuno” da tale autorità –, dovendo avere il relativo provvedimento natura meramente “dichiarativa”. Infatti – tranne nelle fattispecie dello scioglimento *in favorem fidei* o *super matrimonio non consummato*⁴⁸ –, l’autorità della Chiesa, usando la potestà amministrativa⁴⁹ o quella giudiziale, può limitarsi solo a “dichiarare” sia che consta con certezza morale che il matrimonio sottoposto alla procedura canonica non sia mai “esistito” (perciò dichiarandolo nullo), sia che non consta detta nullità e, quindi, benché il matrimonio sia evidentemente fallito, è da ritenersi valido a tutti gli effetti (cfr. CIC can. 1060; CCEO can. 779).

Quindi, per rispettare tale natura dichiarativa sono necessari, in estrema sintesi, i seguenti elementi, a prescindere dal fatto che si segua una procedura qualificata come “amministrativa” o come “giudiziale”, poiché ciò che conta è la sostanza, e non il “nome”:

a) l’onestà raccolta delle prove che consenta a chi dovrà decidere di conoscere la verità sulla validità o la nullità del matrimonio, non del suo fallimento;

b) che a tale raccolta possano collaborare (proponendo testi, documenti, ecc.) entrambi i coniugi, perché sono coloro che meglio conoscono la vicenda e perché si tratta del proprio matrimonio, dalla cui verifica sulla validità non possono essere estromessi, ferma restando la necessità di altre prove che confermino quanto sostengono i coniugi giacché, in particolare nelle cause di simulazione, “*facta eloquentiora sunt verbis*” (“i fatti sono più eloquenti che le parole”), come insegna la giurisprudenza rotale, evitando, secondo l’insegnamento di Benedetto XVI, l’illegittima “autodichiarazione” della nullità del matrimonio da parte dei coniugi⁵⁰;

c) che tutte le prove prodotte siano conosciute dai coniugi, in modo da poter presentare una prova contraria a quelle ritenute non rispondenti alla verità;

⁴⁸ Cfr. CIC cann. 1142-1150, 1697-1706; CCEO cann. 854-862, 1384; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Normae de conficiendo processu pro solutione vinculi matrimonialis in favorem fidei*, 30 aprile 2001, in CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Documenta inde a Concilio Vaticano Secundo expleto edita (1966-2005)*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2006, n. 95, pp. 563-571; S. CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI, *Litterae circulares de processu super matrimonio rato et non consummato*, 20 dicembre 1986, in CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Collectanea documentorum ad causas pro dispensatione super “rato et non consummato” et a lege sacri coelibatus obtinenda, inde a Codice Iuris Canonici anni 1917*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2004, n. 50, pp. 119-124; BENEDETTO XVI, m.p. “*Quaerit semper*” con il quale è modificata la Costituzione apostolica “*Pastor bonus*” e si trasferiscono alcune competenze dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti al nuovo Ufficio per i procedimenti di dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause di nullità della sacra Ordinazione costituito presso il Tribunale della Rota Romana, 30 agosto 2011, in AAS, 103 (2011), pp. 569-571.

⁴⁹ Cfr. DC art. 5 § 2; *Lex propria Signaturae Apostolicae*, 21 giugno 2008, cit. in nota 34, art. 118.

⁵⁰ *Vide supra* nota 42.

d) che la nullità possa essere dichiarata solo quando l'autorità ne abbia certezza morale, giacché, come segnalò san Giovanni Paolo II, «a nessun giudice è lecito pronunciare una sentenza a favore della nullità di un matrimonio, se non ha acquisito prima la certezza morale sull'esistenza della medesima nullità. Non basta la sola probabilità per decidere una causa. Varrebbe per ogni cedimento a questo riguardo quanto è stato detto saggiamente dalle altre leggi relative al matrimonio: ogni loro rilassamento ha in sé una dinamica impellente: *“cui, si mos geratur, divortio, alio nomine tecto, in Ecclesia tolerando via sternitur”* [“che, qualora diventasse prassi abituale, spianerebbe l'introduzione del divorzio nella Chiesa sotto un altro nome (dichiarazione di nullità del matrimonio)”]»⁵¹;

e) infine, considerata la fallibilità umana, che se uno dei coniugi o il difensore del vincolo ritiene ingiusta la decisione possa impugnarla dinanzi ad un'altra autorità veramente indipendente dalla precedente.

Da questo elenco degli elementi indispensabili della procedura volta a concludersi con una pronuncia sulla validità del matrimonio emerge con chiarezza che il tempo richiestone, tranne per il processo documentale⁵², non proviene dalla natura amministrativa o giudiziale della potestà utilizzata, bensì dalla raccolta delle prove atte a condurre alla verità, senza scrupoli ma onestamente. Questa attività, come ogni strumento tecnico finalizzato ad ottenere risultati complessi, comporta una successione di atti (il processo) che richiedono la buona conoscenza del modo di compierli e della finalità che si vuole raggiungere (perizia tecnica). Tale mansione deve essere affidata necessariamente a persone oneste che abbiano la dovuta perizia e che dispongano del tempo necessario per realizzare un lavoro impegnativo: il processo richiede dei “professionisti specializzati e giusti”, cioè dei “giudici”.

Ad una simile conclusione giungeva san Tommaso d'Aquino quando affermava che il giudizio è un atto della virtù della giustizia e non solo della carità. Ne aggiungeva che, oltre all'applicazione delle *“regulae divinae”* *“per donum sapientiae”*, il giusto giudizio richiede, *“per virtutem prudentiae”*, l'attuazione delle *“regulae iuris”*, delle norme giuridiche *stricto sensu*: *«iustus per virtutem prudentiae pronuntiat iudicium ex regulis iuris»*⁵³. Logicamente, chi giudica non può né ignorare né trascurare i summenzionati

⁵¹ SAN GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 4 febbraio 1980, n. 6, in AAS, 72 (1980), pp. 172-178. La citazione fatta dal Papa è di: CONSILIUM PRO PUBLICIS ECCLESIAE NEGOTIIS, *Epistula ad Praesidem Conferentiae Episcopalis Statuum Foederatorum Americae Septentrionalis*, 20 giugno 1973, in Ignatius GORDON – Zenon GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora*, vol. 1, cit. in nota 43, nn. 1431-1437. *Vide supra* § 4.1.2.

⁵² Cfr. CIC can. 1686; CCEO can. 1372; DC artt. 295, 297.

⁵³ *«Iudicium, quod importat rectam determinationem eius quod est iustum, proprie pertinet ad iustitiam. (...) Homo spiritualis ex habitu caritatis habet inclinationem ad recte iudicandum de omnibus secundum*

parametri essenziali per la giustizia della decisione sulla validità o la nullità del matrimonio, accolte lungo i secoli dalla prudenza del legislatore ecclesiale. Detta conoscenza e prudente applicazione al caso singolo dei motivi che possono rendere nullo il matrimonio deve essere presente quando chi decide sia un giudice propriamente detto, sia (secondo l'alternativa suggerita dal Card. Walter Kasper in occasione del Concistoro del febbraio 2014) «un sacerdote con esperienza spirituale e pastorale quale il penitenziere o il vicario episcopale», al quale il vescovo abbia affidato questo compito. Il problema è che tale sacerdote deve applicare gli elementi essenziali del processo, compito che richiede la preparazione propria di un giudice. Chi non avesse detta competenza non potrebbe garantire la natura dichiarativa tipica del processo di nullità del matrimonio e, molto facilmente, incorrerebbe nell'errore segnalato dallo stesso Card. Kasper, per cui ritengo inadeguata la sua anzidetta proposta perché molto probabilmente accadrebbe quello che lo stesso Kasper afferma: «sarebbe *sbagliato* cercare la soluzione del problema in un generoso allargamento della procedura di nullità del matrimonio. Si creerebbe così la pericolosa impressione che la Chiesa proceda in modo disonesto a concedere quelli che in realtà sono divorzi». Secondo me, la Chiesa non può esporsi a un tale grave rischio, motivo per il quale ritengo che quella soluzione sia inapplicabile.

In definitiva – come san Giovanni Paolo II e Benedetto XVI hanno ripetuto in numerosi discorsi alla Rota Romana e Papa Francesco ha confermato nel 2014 –, la vera pastoraltà della decisione dipende dal rispetto della sua natura dichiarativa sulla verità della validità o della nullità del matrimonio, non del suo fallimento:

«Circa la verità, nelle allocuzioni rivolte a codesto Tribunale Apostolico, nel 2006 e nel 2007, ho ribadito la possibilità di raggiungere la verità sull'essenza del matrimonio e sulla realtà di ogni situazione personale che viene sottoposta al giudizio del tribunale [...]. Vorrei oggi sottolineare come sia la giustizia, sia la carità, postulino l'amore alla verità e comportino essenzialmente la ricerca del vero. In particolare, la carità rende il riferimento alla verità ancora più esigente. "Difendere la verità, proporla con umiltà e convinzione e testimoniare nella vita sono pertanto forme esigenti e insostituibili di carità. Questa, infatti, 'si compiace della verità' (1 Cor 13, 6)" (Enc. *Caritas in veritate*, n. 1). "Solo nella verità la carità risplende e può essere autenticamente vissuta [...]. Senza verità la carità scivola nel sentimentalismo. L'amore diventa un guscio vuoto, da riempire arbitrariamente. È il fatale rischio dell'amore in una cultura senza verità. Esso è preda delle emozioni e delle opinioni contingenti dei soggetti, una parola abusata e distorta, fino a significare il contrario" (Enc. *Caritas in veritate*, n. 3)»⁵⁴.

regulas divinas, ex quibus iudicium per donum sapientiae pronunciat: sicut iustus per virtutem prudentiae pronunciat iudicium ex regulis iuris» (Summa theologiae, 2-2, q. 60, art. 1, c. e ad 2)».

⁵⁴ BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2010, cit. in nota 28.

4.3. L'obbligo della doppia sentenza conforme

Il legislatore dispone di un modo sicuramente efficace per velocizzare le cause di nullità del matrimonio: quello di sopprimere l'obbligo della doppia sentenza conforme, conferendo forza di quasi-giudicato (di giudicato formale, quello che rende eseguibile la dichiarazione della nullità del matrimonio e consente la celebrazione di uno successivo) alla prima sentenza *pro nullitate matrimonii* non appellata, indipendentemente dal grado di giudizio concernente detto provvedimento. Una tale abrogazione di fatto fu proposta in una bozza del 2002, divulgata in inglese, destinata a sostituire il precedente progetto della DC, sostituzione non accettata da san Giovanni Paolo II. Progetti analoghi sono stati prospettati in antica data, sin dal momento in cui Benedetto XIV stabilì con la cost. ap. *Dei miseratione* (3 novembre 1741) l'obbligo della doppia sentenza conforme *pro nullitate matrimonii* per poter celebrare un successivo matrimonio⁵⁵. Com'è ben noto, detto obbligo è stato conservato, malgrado importanti tentativi di revocarlo⁵⁶, tranne per il processo documentale (cfr. CIC cann. 1686-1688; CCEO cann. 1372-1374; DC artt. 295-299, 301 § 2) e nella molto eccezionale facoltà della Segnatura Apostolica di dichiarare la nullità del matrimonio in via amministrativa, sempre in fattispecie in cui la nullità è evidente⁵⁷.

A mio parere, mantenere l'obbligo della doppia conforme manifesta adeguatamente, da una parte, l'importanza e la difficoltà di queste cause, e, d'altra parte, che la vigente procedura per ratificare la sentenza *pro nullitate matrimonii* consente tempi davvero brevi, qualora l'istruttoria di prima istanza sia stata ben fatta e il giudice di appello sappia adoperare gli incisivi istituti offertigli dal legislatore per contrastare eventuali manovre defatiganti della parte convenuta (*vide supra* § 3.11). Viceversa, abrogare l'obbligo della doppia conforme potrebbe facilmente dare l'impressione di accettare le non infrequenti decisioni "divorziste" presso alcuni tribunali, come san Giovanni Paolo II e Benedetto XVI hanno più volte segnalato. Ad es., nel discorso alla Rota Romana del 2008, Benedetto XVI notava l'esistenza di «"giurisprudenze locali" sempre più distanti dall'interpretazione comune delle leggi positive e persino dalla dottrina della Chiesa sul matrimonio». L'obbligo della doppia conforme facilita il ricorso alla Rota Romana, Tribunale apostolico che ha un'importanza fondamentale nel sistema processuale canonico, in particolare

⁵⁵ Cfr. BENEDETTO XIV, cost. ap. *Dei miseratione*, 3 novembre 1741, § 11, in Petrus GASPARRI *Codicis Iuris Canonici fontes*, vol. 1, Typis Polyglottis Vaticanis, Romae, 1924, n. 318, pp. 695-701.

⁵⁶ Cfr. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Acta et documenta PCCICR. Congregatio Plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1991, pp. 98-127 e 230-278.

⁵⁷ Cfr. DC artt. 5 § 2 e 297 § 1; *Lex propria Signaturae Apostolicae*, 21 giugno 2008, cit. in nota 34, art. 118.

nelle cause matrimoniali. È vero che, qualche volta, l'introduzione di una causa presso la Rota è stata usata con finalità ostruzionistiche e che, in qualche occasione, vi sono stati dei ritardi difficilmente giustificabili. Comunque, è ben noto che negli anni recenti ci sono stati degli efficaci accorgimenti che stanno contribuendo a un'importante riduzione dei tempi richiesti per soddisfare il diritto dei fedeli ad una giustizia celere, fra cui la dispensa dall'obbligo della doppia sentenza conforme presso la Rota Romana. Per questi motivi, non abrogherei completamente l'obbligo della doppia conforme presso i tribunali locali. Qualora detta soppressione fosse ritenuta opportuna dal legislatore, penso che dovrebbe essere garantito l'integro diritto di appello del coniuge e del difensore del vincolo che non condividano la prima sentenza a favore della nullità del matrimonio. Anzi, potrebbe essere conveniente stabilire alcune fattispecie particolarmente problematiche a cui il difensore del vincolo fosse tenuto ad appellarsi. Ad es., un matrimonio dichiarato nullo *ex can. 1095 nn. 2 o 3* dopo una lunga convivenza dalla quale siano nati dei figli; o quando la nullità è stata dichiarata per la prima volta in seconda istanza per lo stesso *caput nullitatis*: il fatto che un tribunale non abbia riscontrato motivi sufficienti per dichiarare la nullità del matrimonio renderebbe opportuno che la sentenza di seconda istanza a favore della nullità dovesse essere ratificata da un tribunale di terzo grado. Detto obbligo di ratificare la sentenza di secondo grado non sarebbe applicabile alla Rota Romana qualora fosse ratificata la prima delle facoltà speciali concesse da Benedetto XVI l'11 febbraio 2013⁵⁸.

4.4. La generalizzazione del giudice unico in prima e in seconda istanza, salvo il diritto proprio della Rota Romana

Qualora, oltre a promuovere l'attuazione dei numerosi efficaci mezzi già previsti dalla vigente normativa per velocizzare le cause di nullità del matrimonio (*vide supra* § 3), si volesse modificare il vigente impianto processuale senza correre il rischio di dare l'impressione all'opinione pubblica, sia ecclesiale sia secolare (che osserva con molta attenzione e perspicacia il magistero, la normativa e la prassi della Chiesa sul matrimonio), di affievolire l'insegnamento circa l'indissolubilità, si potrebbe revocare l'obbligo della collegialità dei tribunali di prima e di seconda istanza, salvo il diritto proprio della Rota Romana, prevedendo la possibilità che la competente conferenza episcopale possa decidere di conservare la collegialità in seconda istanza, solo quando il

⁵⁸ «Le sentenze rotali che dichiarano la nullità del matrimonio siano esecutive, senza che occorra una seconda decisione conforme» (Rescritto *ex audientia Sanctissimi*, 11 febbraio 2013, n. 1, cit. in nota 18).

giudice unico di detta istanza rinvii la causa al processo ordinario o quando ciò avvenga *ope legis* (nelle cause “negative”)⁵⁹.

Rendere obbligatoriamente monocratici i tribunali locali per ottenere la celerità di cui parliamo richiede nel contempo di stabilire la possibilità che il giudice unico possa essere un laico, considerando che il giudice laico è previsto dalla legge (cfr. can. 1421 § 2; DC 43 § 2) e che la specifica potestà giudiziale non richiede di per sé la potestà di ordine, quantunque sia ben noto il dibattito sul tema presso la Commissione di codificazione, con un ampio intervento del Card. Joseph Ratzinger⁶⁰. Potrebbe essere anche opportuno stabilire che il vicario giudiziale e i vicari giudiziali aggiunti possano essere chierici (e, quindi, anche diaconi e non solo sacerdoti, come invece prevede la legge per i tribunali diocesani: cfr. can. 1420 § 4; DC art. 42 § 1), secondo quanto stabilito dalla *Lex propria* della Segnatura Apostolica per i giudici del Tribunale Supremo della Chiesa⁶¹.

5. Conclusioni

Malgrado il personale convincimento che, con operatori del diritto ben preparati, onesti e con la necessaria dedizione al lavoro forense, sia possibile adempiere, nelle fattispecie normali, al grave obbligo di concludere le cause «*quam primum, salva iustitia*» (CIC can. 1453; CCEO can. 1111; DC, art. 72), è evidente la carenza di dette persone in molte diocesi ed in intere conferenze episcopali. Quindi, appare innegabile la necessità d'introdurre modifiche al vigente processo di nullità del matrimonio, che lo rendano possibile, quantunque comporti gravi sforzi per i vescovi diocesani che dovranno promuovere la formazione e la dedizione di alcuni sacerdoti e laici a questa importante attività pastorale. Questo lavoro gravoso potrà essere più realizzabile e meno oneroso se, in applicazione della collegialità episcopale, saranno adoperati frequentemente i tribunali interdiocesani.

Da una parte, tali riforme devono essere incisive, come l'abrogazione dell'obbligo della collegialità presso i tribunali diocesani e interdiocesani di prima e di seconda istanza, e la possibilità di nominare giudice unico un laico (donna o uomo) con la dovuta preparazione.

⁵⁹ Circa l'incidenza del giudice monocratico sulla celerità nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio, *vide supra* § 3.1.

⁶⁰ Cfr. *De participatione laicorum in exercitio potestatis regiminis*, in *Acta et documenta PCCICR. Congregatio Plenaria 1981*, cit. in nota 56, pp. 35-97, 190-229 e 493-495, con le “animadversiones” del Card. Ratzinger (pp. 38-44).

⁶¹ Cfr. *Lex propria Signaturae Apostolicae*, 21 giugno 2008, cit. in nota 34, art. 1 § 2.

Dall'altra, la nuova normativa deve manifestare efficacemente e pedagogicamente che, a motivo della legge divina dell'indissolubilità, le sentenze nelle cause di nullità del matrimonio possono essere decisioni di natura meramente dichiarativa e che, ciò nonostante, di fatto frequentemente i tribunali dichiarano la nullità del matrimonio per motivi insufficienti, confondendo, sicuramente con buona volontà, detta nullità con l'irrimediabile fallimento del matrimonio e la volontà dei coniugi di convalidare ecclesialmente una successiva unione. Dal 1741, anno in cui Benedetto XIV dinanzi ad una problematica analoga stabilì l'ufficio del difensore del vincolo e l'obbligo della doppia sentenza conforme *pro nullitate matrimonii* per poter celebrare un secondo matrimonio canonico, la Chiesa ha mantenuto detto obbligo come incisivo modo di affermare e di proteggere la natura dichiarativa delle cause di nullità del matrimonio. A mio parere sarebbe opportuno non abrogare completamente l'obbligo della doppia conforme, nel senso suggerito alla fine del § 4.3.